

Da "Ambiente -PEC- Prov. OG" <ambiente@cert.provincia.ogliastra.it>
 "ARZANA PEC" <comunearzana@pec.it>, "BARI SARDO PEC"
 <protocollo@pec.comunedibarisardo.gov.it>, "BAUNEI PEC"
 <protocollo@pec.comunedibaunei.it>, "CARDEDU PEC" <protocollo@pec.comune.cardedu.nu.it>,
 "ELINI PEC" <affgen@pec.comunedielini.it>, "GAIRO PEC" <protocollo@pec.comune.gairo.og.it>,
 "GIRASOLE PEC" <protocollo.girasole@pec.comunas.it>, "ILBONO PEC"
 <protocollo@pec.comune.ilbono.og.it>, "JERZU PEC" <protocollo@pec.comune.jerzu.og.it>,
 "LANUSEI PEC" <protocollo.lanusei@pec.comunas.it>, "LOCERI PEC"
 <affari.generali@pec.comuneloceri.gov.it>, "LOTZORAI PEC"
 A <protocollo.lotzorai@pec.comunas.it>, "OSINI PEC" <protocollo@pec.comune.osini.nu.it>,
 "PERDASDEFOGU PEC" <protocollo@pec.comunediperdasdefogu.com>, "SEUI PEC"
 <ufficiostatocivile.seui@pec.comunas.it>, "TALANA PEC" <protocollo@pec.comune.talana.og.it>,
 "TERTENIA PEC" <protocollo.tertenia@pec.comunas.it>, "TORTOLI' PEC"
 <protocollo@pec.comuneditortoli.it>, "TRIEI PEC" <protocollo@pec.comune.triei.ogliastra.it>,
 "ULASSAI PEC" <protocollo@pec.comunediulassai.it>, "URZULEI PEC"
 <protocollo.urzulei@pec.comunas.it>, "USSASSAI PEC"
 <protocollo@pec.comune.ussassai.og.it>, "VILLAGRANDE PEC"
 <protocollo@pec.comune.villagrandestrисaili.og.it>

Data lunedì 22 settembre 2014 - 18:25

richiesta pubblicazione

con richiesta di pubblicazione

cordiali saluti

arch m laura del rio

PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA - Gestione Commissariale (L.R. 15/2013)

arch Maria Laura Del Rio

Responsabile del Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia

via Mamelì - 08048 Tortoli - tel 0782 600900 - fax 0782 600920

via P. Pistis - 08045 Lanusei - tel. 0782 473600 - fax 0782 41053

www.provinciaogliastra.gov.it

protocollo@cert.provincia.ogliastra.it

protocollo@provincia.ogliastra.it

RISPETTA L'AMBIENTE: STAMPA QUESTA MAIL SOLO SE INDISPENSABILE.

Questo messaggio mail è strettamente riservato ai destinatari specificati. Se il messaggio è ricevuto per errore, si prega di avvisare il mittente e cancellarlo dal proprio sistema.

This message is to be considered specifically addressed to the recipient(s). Should you receive it by mistake, please notify the sender and delete it from

Allegato(i)

909 29.08.2014 autorizz_art.272co2_emissioni.pdf (362 Kb)

988 22.09.2014 autorizz_art.272co2_impianti_cls_inerti_bitume.pdf (356 Kb)





COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Settore Servizio Urbanistica, Governo del Territorio,
Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia**

**Registro Generale Numero: 909
del: 29/08/2014**

OGGETTO:	Impianti e attività in deroga. Autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Disposizioni e fissazione dei valori limite di emissione
-----------------	--





PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)

Servizio Urbanistica,
Governo del Territorio,
Informatizzazione,
Ambiente, Rifiuti ed
Energia

Determinazione del Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia

Oggetto:	Impianti e attività in deroga. Autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Disposizioni e fissazione dei valori limite di emissione
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, recante *Norme in materia ambientale*;ù
- il D.lgs 29 giugno 2010 n. 128, che modifica e integra il succitato D.lgs n. 152/2006;

ATTESO che con L.R. 6/2006 di “*Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali*” sono state, tra l’altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che con L.R. 3/2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;

VISTE:

- la L.R. 3/2009 e nello specifico l’art. 5, comma 21, che modifica e integra la sopracitata L.R. 3/2008;
- le Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 23.02.2012;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 10 del 25.08.2014, con la quale si recepiscono le Direttive di cui sopra e le relative tariffe di istruttoria;

CONSIDERATO che:

- il D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha stabilito l’obbligo, da parte dell’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti di cui all’art. 272, comma 2, elencati nell’allegato IV alla Parte Quinta del medesimo Decreto;
- con l’entrata in vigore del sopracitato D.lgs 128/10, l’art. 272, comma 3 stabilisce che per le autorizzazioni generali, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, l’Autorità competente debba procedere ad effettuare



il primo rinnovo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del citato decreto e i soggetti autorizzati presentino domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono il rinnovo o nei diversi termini stabiliti dalla Provincia;

TENUTO CONTO che, nella seduta del 22.03.2011, il Comitato di coordinamento ha concordato di estendere a dodici mesi i termini di cui sopra relativi alla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., questa Provincia è tenuta a procedere al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni dieci anni;

TENUTO CONTO che l'art. 272, comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. succitato, prevede che l'autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;

CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i gestori degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito, e che sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti, e agli altri Enti eventualmente coinvolti;

TENUTO CONTO che, come stabilito dall'art. 272, comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la suddetta documentazione dovrà pervenire alla Provincia competente per territorio almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dello stabilimento (impianto o attività);

ATTESO che:

- la Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti per la conclusione del procedimento il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, ovvero richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune o del competente Dipartimento dell'ARPAS;
- la presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

TENUTO CONTO che ai sensi del sopraccitato Decreto Legislativo, l'autorizzazione di carattere generale deve stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, che vengono riportate in allegato al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO:**

- necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito stabilito nel presente provvedimento;
- che il presente atto consente l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;
- necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inherente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento che ne attesti la conformità da parte della Provincia competente;

RICHIAMATI gli atti di commissariamento dell'Ente, come sotto elencati:

- Legge Regionale n. 15 del 28 giugno 2013 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 02.07.2013 – LR 15/2013, Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province. Nomina commissari straordinari;
- Decreti del Presidente della Regione n. 92 del 02.07.2013 e n. 99 del 05.07.2013 – LR 15/2013, Disposizione transitorie in materia di riordino delle province – Nomina commissario straordinario;

RICHIAMATI, altresì:

- il Decreto n. 2 del 08.01.2014, del Commissario Straordinario della Provincia dell'Ogliastra, con il quale l'arch. Maria Laura Del Rio è stata confermata Responsabile del Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia, fino alla data del 31 dicembre 2014;

DETERMINA

ART. 1 Di autorizzare in via generale i gestori degli stabilimenti di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii..che aderiscono al presente provvedimento.

ART. 2 Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendano attivare le seguenti procedure:

- installazione di un nuovo stabilimento;
- rinnovo dell'autorizzazione;
- modifica di uno stabilimento esistente;
- aggiornamento dell'autorizzazione;
- trasferimento di uno stabilimento;
- regolarizzazione dell'attività esistente (sprovista di autorizzazione);
- voltura dell'autorizzazione.

ART. 3 Di approvare , allegati al presente atto per farne parte integrante sostanziale:

- **Allegato 1** – Domanda di adesione all'Autorizzazione di carattere generale – scheda tecnica – quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera;



- **Allegato 2** – Tabella delle attività e dei valori limite di emissione;
- **Allegato 3** - Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

ART. 4 La domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla documentazione di cui all'art. 3.

ART. 5 Come stabilito dall'art. 272, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dello stabilimento (impianto o attività), la documentazione di cui all'art. 3 deve essere presentata all'Autorità competente per territorio.

ART. 6 La Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti per la conclusione del procedimento, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, ovvero richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

ART. 7 Il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune o del Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio.

ART. 8 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 sono da intendersi autorizzati, per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione all'autorizzazione in via generale, anche qualora la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali e s.m.i..

ART. 9 L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nella tabella allegata al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART. 10 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 d.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni dieci anni;

ART. 11 I gestori degli stabilimenti già autorizzati in via generale in data anteriore al 29.04.2006 (entrata in vigore del D.lgs. 152/2006) dovranno aderire a questo provvedimento entro 12 (dodici) mesi dall'emanazione della presente autorizzazione. Resta ferma la validità (dieci anni) delle autorizzazioni per i gestori qualora l'adesione risulti successiva al 29.04.2006.

ART. 12 Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, dovranno in particolare rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- a) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, a questa Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà



superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;

- b) dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. Le operazioni di manutenzione degli impianti dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche indicate dal costruttore;
- c) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- d) in caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione, dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dello stesso;
- e) al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- f) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;
- g) i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza;
- h) è espressamente vietato reimettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;
- i) i gestori degli stabilimenti appartenenti alla classe II della tabella allegata al presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovranno inviare copia dei relativi certificati, in originale, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. Al fine di poter garantire l'eventuale presenza della Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, gli autocontrolli dovranno essere effettuati nei giorni feriali e il relativo preavviso dovrà pervenire ai succitati organi di controllo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettuazione;
- j) per l'effettuazione dei suddetti autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l'inquinante



da ricercare, dovrà essere comunicata agli Enti interessati, la metodica adottata e previamente concordata con l'Autorità di controllo (ARPAS);

- k) il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ART. 13 I gestori sono tenuti a custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla competente Provincia che attesti la conformità.

ART. 14 La presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272.

ART. 15 Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.

ART. 16 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



Provincia dell'Ogliastra

Determinazione numero 909 del 29/08/2014

Oggetto: Impianti e attività in deroga. Autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Disposizioni e fissazione dei valori limite di emissione

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Laura Del Rio

Visto per l'istruttoria

Il Responsabile del Procedimento
F.to DEL RIO L

Referto Pubblicazione

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29/08/2014 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

F.TO Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Laura Del Rio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lanusei li: _____

Il Responsabile del Servizio
Maria Laura Del Rio



COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Settore Servizio Urbanistica, Governo del Territorio,
Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia**

**Registro Generale Numero: 988
del: 22/09/2014**

OGGETTO:	Impianti e attività in deroga. Autorizzazione in via generale, art. 272 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di Produzione di Calcestruzzo preconfezionato, di Conglomerati bituminosi e di Frantumazione inerti
-----------------	---



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)

Servizio Urbanistica,
Governo del Territorio,
Informatizzazione,
Ambiente, Rifiuti ed
Energia

Determinazione del Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia

Oggetto:	Impianti e attività in deroga. Autorizzazione in via generale, art. 272 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di Produzione di Calcestruzzo preconfezionato, di Conglomerati bituminosi e di Frantumazione inerti
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, recante *Norme in materia ambientale*;ù
- il D.lgs 29 giugno 2010 n. 128, che modifica e integra il succitato D.lgs n. 152/2006;

ATTESO che con L.R. 6/2006 di “*Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali*” sono state, tra l’altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che con L.R. 3/2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;

VISTE:

- la L.R. 3/2009 e nello specifico l’art. 5, comma 21, che modifica e integra la sopracitata L.R. 3/2008;
- le Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 23.02.2012;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 10 del 25.08.2014, con la quale si recepiscono le Direttive di cui sopra e le relative tariffe di istruttoria;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 272, comma 2 del citato D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

CONSIDERATO altresì che, con l’entrata in vigore del sopracitato D.lgs. 128/10, l’art. 272, comma 3 si stabilisce che per le autorizzazioni generali, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, l’Autorità competente debba



procedere ad effettuare il primo rinnovo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte V del citato Decreto e i Soggetti autorizzati presentino domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono il rinnovo o nei diversi termini stabiliti dalla Provincia;

ATTESO che le Province devono procedere in tempi ristretti al rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale e che nella seduta del 22.03.2011 del Comitato di coordinamento in materia di inquinamento atmosferico, si è concordato di adottare un modello comune di autorizzazione di carattere generale, nelle more dell'aggiornamento delle Direttive in tema di emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che, nella stessa seduta del 22.03.2011, il Comitato di coordinamento ha concordato di estendere a dodici mesi i termini di cui sopra, relativi alla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale, e quindi disporre che i soggetti titolari delle autorizzazioni generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 Luglio 1991, sono tenuti ad adeguarsi al presente provvedimento entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., questa Provincia è tenuta a procedere al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni;

TENUTO CONTO che l'art. 272, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. succitato, prevede che l'autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;

CONSIDERATO necessario che i Gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito nel presente provvedimento;

PRESO ATTO che i Titolari delle attività di cui sopra che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale dovranno presentare la relativa dichiarazione attenendosi alle prescrizioni e disposizioni riportate negli **allegati A, B e C**;

CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i Titolari degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito. Sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti;

ATTESO che la competente Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale. Altresì il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

ATTESO altresì che la presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

CONSIDERATO necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i Gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento che ne attesti la conformità, rilasciato dalla competente Provincia;



DETERMINA

ART. 1 Di autorizzare in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le attività di **Produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti**

ART. 2 Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i Gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:

- installazione di un nuovo stabilimento;
- rinnovo dell'autorizzazione;
- modifica di stabilimento;
- aggiornamento dell'autorizzazione;
- trasferimento dello stabilimento;
- regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
- voltura dell'autorizzazione.

ART. 3 Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione in via generale:

- **ALLEGATO A** – schema di *Domanda di Autorizzazione*;
- **ALLEGATO B** – *Scheda Informativa*;
- **ALLEGATO C** – *Prescrizioni Tecniche Generali*, che riporta i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

ART. 4 La domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 272, comma 2, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla *scheda informativa* di cui all'articolo precedente.

ART. 5 I Gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, i gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, che inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale e la scheda informativa, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO C – Prescrizioni Tecniche Generali**, sono autorizzati in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte del SUAP. I Titolari delle attività in argomento che presentano richiesta di autorizzazione in via generale potranno ritenersi autorizzati in via definitiva dalla data di ricevimento da parte del SUAP competente per territorio del documento che ne attesti la conformità rilasciato dalla competente Provincia, che, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale;

ART. 6 Il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

ART. 7 I Gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, che inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO C** alla presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;



ART. 8 L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nell'allegato al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART. 9 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.lgs. 128/2010, la competente Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni dieci anni.

ART. 10 I Gestori degli stabilimenti già autorizzati in via generale in data anteriore al 29.04.2006 (entrata in vigore del d.lgs. 152/2006) dovranno aderire alla presente autorizzazione entro dodici mesi dalla sua emanazione. Resta ferma la validità di dieci anni delle autorizzazioni per i Gestori che hanno aderito successivamente al 29.04.2006.

ART. 11 Al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento, in tema di emissioni in atmosfera, i Gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inherente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla competente Provincia che ne attesti la conformità.

ART. 12 La presente autorizzazione in via generale **NON PUÒ** essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART. 13 Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale, relativo alle emissioni in atmosfera, non esime il Gestore dello stabilimento dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e fa salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria;

ART. 14 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la competente Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



Provincia dell'Ogliastra

Determinazione numero 988 del 22/09/2014

Oggetto: Impianti e attività in deroga. Autorizzazione in via generale, art. 272 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di Produzione di Calcestruzzo preconfezionato, di Conglomerati bituminosi e di Frantumazione inerti

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Laura Del Rio

Visto per l'istruttoria

Il Responsabile del Procedimento
F.to DEL RIO L

Referto Pubblicazione

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23/09/2014 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

F.TO Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Laura Del Rio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lanusei li: _____

Il Responsabile del Servizio
Maria Laura Del Rio
